

N. R.G. 13154/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott.ssa Angelica Castellani	giudice
dott. Davide Scaffidi	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13154/2017 promossa da:

**E.T.S. S.p.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES** (C.F. 02141540167)

con l'avv. Giordano Balossi e l'avv. Laura Elisabetta Quaglia;

**INIZIATIVE ENERGETICHE SOSTENIBILI S.r.l.** (C.F. 02555510987)

con l'avv. Lorenzo Bertacchi

ATTRICI

contro

**IMMOBILIARE FUTURA CASA S.R.L.** (C.F. 02401750167)

con l'avv. Ezio Guerinoni e l'avv. Giuseppe Morettini;

CONVENUTA



**oggetto:** preliminare di cessione partecipazioni sociali;

**conclusioni:**

per E.T.S. S.p.A.

“Voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata delle Imprese ogni contraria istanza respinta, previa

qualunque forma e/o statuizione, così giudicare:

in via principale - accertato e dichiarato l’inadempimento di Immobiliare Futura Casa S.r.l. al contratto preliminare di cessione quote del 25 febbraio 2015 meglio indicato in atti, dichiarare la risoluzione del medesimo per fatto e colpa della convenuta e, per l’effetto, condannare Immobiliare Futura Casa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle attrici a titolo di risarcimento danni della somma di Euro 563.267,00 oltre interessi dalla domanda al saldo o quel diverso ammontare, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia, occorrendo in via equitativa;

- rigettare ogni domanda avversaria svolta sia in via principale che in via riconvenzionale nei confronti delle attrici, perché infondata in fatto e in diritto come meglio esposto in atti; solo in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avversaria nei limiti rigorosi in cui verrà fornita la prova, compensare, in tutto in parte, con quanto all’esito del giudizio la convenuta verrà condannata a pagare alle attrici.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri accessori e rimborso forfettario come per legge.

In via istruttoria: come da foglio di p.c.”.

per IES Iniziative Energetiche Sostenibili S.r.l.:

“Voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata delle Imprese ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: in via principale - accertato e dichiarato l’inadempimento di Immobiliare Futura Casa S.r.l. al contratto preliminare di cessione quote del 25 febbraio 2015 meglio indicato in atti, dichiarare la risoluzione del medesimo per fatto e colpa della convenuta e, per l’effetto, condannare Immobiliare Futura Casa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle attrici a titolo di risarcimento danni della somma di Euro 563.267,00 oltre interessi dalla domanda al saldo o quel diverso ammontare, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia, occorrendo in via equitativa;

- rigettare ogni domanda avversaria svolta sia in via principale che in via riconvenzionale nei confronti delle attrici, perché infondata in fatto e in diritto come meglio esposto in atti; solo in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avversaria nei limiti rigorosi in cui verrà fornita la prova, compensare, in tutto in parte, con quanto all’esito del giudizio la convenuta verrà



condannata a pagare alle attrici.

In via istruttoria: come da foglio di p.c.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri accessori e rimborso forfettario come per legge”;

per Immobiliare Furura Casa S.r.l.:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Brescia, *contrariis rejectis* così giudicare:

- 1) in via principale, rigettare le domande tutte formulate dell’attore in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa in quanto alcuna responsabilità può essere addebitata alla convenuta;
- 2) in via riconvenzionale, accertati e dichiarati i presupposti di cui all’art. 1439 c.c., accogliere la domanda di annullamento del contratto preliminare, stipulato tra le parti in data 25.02.2015, poiché viziato da dolo;
  - 2.1.) in via subordinata, accertati e dichiarati i presupposti di cui all’art. 1428 c.c., accogliere la domanda di annullamento del contratto preliminare suddetto, poiché viziato da errore;
  - 2.2.) in via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda di nullità/inefficacia/ risoluzione per inadempimento di parte attrice del contratto preliminare, in quanto basato su una presupposizione rivelatasi insussistente che le parti avevano posto implicitamente a fondamento del medesimo accordo;
- 3) sempre in via riconvenzionale condannare le attrici al risarcimento dei danni patiti dalla convenuta consistenti nelle spese sostenute in ragione della trattativa nella misura che verranno quantificati in corso di causa;
- 4) In via Istruttoria: come da foglio di p.c.
- 5) Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge”.

## **FATTO E PROCESSO**

In data 25.2.2015 Immobiliare Futura Casa S.r.l. (“IFC”), in qualità di promissaria acquirente, ha stipulato con E.T.S. S.p.A. Engineering And Technical Services (“ETS”) e con Iniziative Energetiche Sostenibili S.r.l. (“IES”), quali promittenti venditori, un contratto preliminare di cessione di quote, pari al 100% del capitale sociale di B.B.E. S.r.l. (detenuto dagli attori nella misura del 50% ciascuno).

BBE risultava titolare di quattro iniziative per la produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente, situate nei Comuni di Treviolo, Ponte San Pietro, Seriate e Grassobbio.

IFC, dopo aver consegnato a ETS e a IES un assegno per il pagamento di € 200.000 a titolo di caparra confirmatoria, ha illecitamente impedito l’incasso del titolo; con comunicazione del marzo 2015 ha poi chiesto agli odierni attori la risoluzione del contratto preliminare poiché non le era stato concesso dal proprio istituto di credito il finanziamento richiesto per far fronte al pagamento del prezzo.

Fallito ogni tentativo di addivenire a una nuova negoziazione con IFC, gli attori hanno infine ceduto, in data 24.2.2016, le loro quote a un soggetto terzo, ERVA Energia Rinnovabile Valtellinese S.r.l. (“ERVA”)



al prezzo di € 1.886.733,66, in luogo di quello originariamente pattuito con la convenuta, pari a € 2.300.000. Con atto di citazione in riassunzione davanti al tribunale di Brescia dell'8.10.2016 parte attrice ha chiesto la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di IFC, oltre che il risarcimento dei danni subiti. Il lucro cessante è stato individuato nella differenza tra il prezzo originariamente pattuito con la promissaria acquirente – odierna convenuta - e il minor prezzo incassato mediante la cessione delle quote al terzo ERVA. Il danno emergente, invece, è stato quantificato nella misura della commissione pattuita con l'intermediario per la stipula dell'affare.

La convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto delle pretese attoree. L'inadempimento all'obbligo di pagare la caparra confirmatoria, e in generale l'inadempimento all'obbligo di prestare il consenso per la stipula del definitivo doveva ritenersi giustificato in quanto la volontà negoziale di IFC era stata viziata; in via riconvenzionale la promissaria acquirente ha dunque chiesto l'annullamento del contratto preliminare per dolo o comunque per errore essenziale, essendo stata illecitamente indotta, dal contegno reticente degli attori, a rappresentarsi indebitamente la possibilità di conseguire determinati incentivi economici per gli impianti idroelettrici della società BBE: nello specifico, alla data del perfezionamento del contratto preliminare alcune iniziative risultavano ancora prive delle apposite concessioni amministrative necessarie per dar luogo all'attività, ma tutte e quattro risultavano inserite all'interno della graduatoria degli impianti iscritti al registro di cui all'art. 9 del D.M. 6 luglio 2012, recante disposizioni sulle "modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012". Tale iscrizione era stata effettuata da BBE mediante la procedura di iscrizione telematica al portale del GSE. L'inserimento in graduatoria era pertanto fondato sul contenuto delle autodichiarazioni rese da BBE, con cui era stata attestata la sussistenza di determinati requisiti degli impianti - tra cui l'assenza di sottotensione dell'alveo - espressamente presi in considerazione dalla normativa di settore al fine di attribuire un determinato punteggio alle varie iniziative energetiche e assegnare così gli incentivi previsti. Ai fini dell'inserimento in graduatoria e dell'attribuzione di vari punteggi, l'art. 10 del D.M. 6 luglio 2012 annovera, secondo criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico: "(...) e) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine: i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata; ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; iv. che utilizzano una quota parte del DMV senza sottensione di alveo naturale; v. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa. (...) 5. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza



dell'impianto è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente”.

Nella presente vicenda, la convenuta ha affermato di non aver ottenuto il finanziamento richiesto per il pagamento del prezzo dal momento che l'istituto di credito, esaminando le planimetrie degli impianti in questione, aveva rilevato che gli stessi presentavano, in alcuni casi, una conformazione tale per cui si sarebbe determinata una sottensione dell'alveo: detta circostanza avrebbe determinato, in sede di verifica da parte del GSE, l'esclusione dalla graduatoria per la concessione dei benefici statali, o comunque uno slittamento di posizione, con conseguente riduzione dell'entità dei benefici conseguibili.

Secondo la convenuta, in definitiva, gli attori hanno di fatto avallato, col loro silenzio durante le trattative, le dichiarazioni false rese da BBE al GSE, omettendo dolosamente di informare la promissaria acquirente circa le caratteristiche effettive degli impianti.

Qualora non si volesse riconoscere la ricorrenza del dolo degli attori, sussisterebbe comunque, secondo la convenuta, un errore essenziale in capo alla stessa promissaria acquirente, la quale si è falsamente rappresentata l'ipotesi che le iniziative energetiche potessero beneficiare degli incentivi di cui al D.M. 6 agosto 2012. L'errore, per IFC, è riconoscibile da parte dei promittenti venditori in quanto proprio questi ultimi vi avrebbero dato causa, e cade sull'oggetto del contratto in quanto “il contratto preliminare prevedeva che la Società Target fosse titolare di quattro Iniziative, le quali, come è stato rappresentato a IFC, erano iscritte nel Registro e, come tali, potevano beneficiare di significativi incentivi”;

Secondo IFC, pertanto, se non ci fosse stato l'errore, eventualmente indotto con artifici e raggiri da parte degli attori, la convenuta non avrebbe mai perfezionato il contratto preliminare, ovvero lo avrebbe perfezionato, ma a condizioni diverse e più favorevoli.

In subordine la convenuta ha domandato la declaratoria di nullità o comunque la risoluzione del negozio, evocando, a fondamento di quest'ultima richiesta, la figura giurisprudenziale della presupposizione, consistente nel fatto che le parti avrebbero determinato il corrispettivo della cessione assumendo come presupposto comune la possibilità, per la promissaria acquirente, di ottenere i suddetti incentivi economici per ciascuno degli impianti. IFC ha dunque chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti asseritamente contrari a buona fede posti in essere dagli attori durante la negoziazione.

La causa è stata istruita sulla base dei documenti offerti in produzione. All'udienza del 12.9.2020 sono state precisate le conclusioni sopra riportate. A seguito di costituzione di nuovo difensore per IES, gli attori hanno concluso come da separati atti; assegnati i termini di legge per comparse conclusionali e di replica, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree non possono trovare accoglimento.

Pacifico l'inadempimento della promissaria acquirente nel pagamento della caparra confirmatoria (e, ulteriormente, nell'obbligo di stipulare il definitivo), occorre valutare se la condotta di IFC possa ritenersi giustificata alla luce delle censure di invalidità del negozio allegate dalla convenuta.

Per quanto riguarda i dedotti vizi del consenso per dolo o errore, preme osservare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. Sez. III Sent., 19/07/2007, n. 16031 "La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art.1497 cod. civ., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza".

Nel caso in esame la promissaria acquirente ha sostanzialmente allegato che l'errore, asseritamente indotto dal comportamento reticente degli attori, ha avuto ad oggetto il valore di beni facenti parte del patrimonio sociale, dal momento che gli impianti di BBE non risultavano, dal raffronto con le planimetrie disponibili, conformi a quelle caratteristiche tecniche che invece era dato evincere sulla base delle autodichiarazioni rese da BBE ai fini dell'inserimento della società nell'apposito registro per l'ottenimento degli incentivi.

Da tale rilievo emerge che le doglianze della promissaria acquirente non attengono direttamente all'oggetto immediato della cessione delle partecipazioni sociali, bensì riguardano la consistenza economica, in chiave prospettica, delle partecipazioni stesse, quale riverbero della dedotta difformità degli impianti rispetto alle caratteristiche tecniche attestate da BBE.

Al riguardo, rileva il collegio che i promittenti venditori non hanno prestato alcuna specifica garanzia contrattuale in ordine alla consistenza economica del patrimonio sociale. Dal regolamento negoziale, infatti, si ricava soltanto che gli attori hanno dato atto del collocamento delle iniziative energetiche in una determinata posizione della graduatoria per il riconoscimento degli incentivi economici da parte del GSE.

In primo luogo si osserva che l'asserita mancanza del requisito di assenza di sottensione dell'alveo, peraltro, non avrebbe comunque determinato l'esclusione dalle iniziative dalla graduatoria, comportando, al più, soltanto il collocamento di dette iniziative in una posizione peggiore, con conseguente riduzione delle



possibilità per l'acquirente di ricevere incentivi in misura piena (c.d. tariffa omnicomprensiva), come emerge dalla tabella simulata offerta in produzione da parte attrice.

In secondo luogo, deve evidenziarsi che le uniche garanzie espressamente prestate dai promittenti venditori nel regolamento negoziale concernono (sezione III del contratto) l'assenza di pegni sulle partecipazioni e l'assenza di debiti di BBE verso terzi. In alcuna disposizione negoziale, dunque, i promittenti venditori hanno prestato alcuna assicurazione in ordine alla consistenza del patrimonio sociale, né tantomeno risulta che le parti, nel determinare il valore delle quote, abbiano espressamente preso in considerazione la possibilità di ottenere in futuro i benefici economici relativi agli incentivi dedotti in questa sede; laddove, nel contratto, le parti hanno inteso modulare l'entità del prezzo in funzione della consistenza e qualità dei beni oggetto delle partecipazioni sociali, lo hanno espressamente fatto, semmai, prendendo in considerazione fattori diversi, quali, ad esempio, la possibilità di ottenere entro una certa data i provvedimenti concessori (autorizzazione unica ex d.lgs. 387/2003) necessari per lo svolgimento dell'attività di produzione di energia elettrica, ossia prendendo in considerazione parametri del tutto estranei rispetto ai profili censurati da IFC. In questo contesto, la mancata prestazione di garanzie in ordine alla possibilità di percepire gli incentivi da parte del GSE appare del tutto coerente, sul piano logico, prima che giuridico, col fatto che non siano state nemmeno offerte garanzie, da parte dei promittenti venditori, in ordine alla possibilità stessa di ottenere per tutti e quattro gli impianti le suddette autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività di produzione, autorizzazioni che sono necessariamente propedeutiche al riconoscimento, successivo ed eventuale, degli incentivi economici per la produzione stessa.

Quanto alle condotte degli attori censurate da IFC, l'asserito comportamento reticente dei promittenti venditori non è stato comunque accompagnato, già nella narrativa stessa di parte convenuta, da malizie ed astuzie particolari di ETS e IES, idonee in concreto a sorprendere la promissaria acquirente: al riguardo, piuttosto, deve ritenersi che la convenuta avrebbe dovuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza esigibile, avvedersi autonomamente, prima della stipula del preliminare, di eventuali difformità tra le caratteristiche tecniche degli impianti, come risultanti dalle planimetrie trasmesse, e le caratteristiche tecniche asseritamente detenute dagli impianti stessi, come risultanti dalle dichiarazioni rese da BBE per l'inserimento nel registro valido per la concessione degli incentivi. Sul punto, la convenuta ha soltanto affermato genericamente, con la comparsa di costituzione e risposta, di essersi avveduta di tali difformità solo a seguito dell'intervento di un soggetto terzo, ossia la banca che le avrebbe dovuto concedere il finanziamento. Con comunicazione del marzo 2015 (ossia di epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio) inviata ai promittenti venditori, IFC ha invocato la risoluzione del contratto senza fare alcun riferimento alle difformità in questa sede censurate, ma limitandosi a dichiarare di non aver ottenuto il finanziamento sperato.



L'eventuale silenzio di parte attrice in ordine alle caratteristiche degli impianti non integra in ogni caso un comportamento contrario a buona fede, atteso che sono state fornite alla promissaria acquirente le planimetrie degli impianti, contenenti le informazioni tecniche necessarie alla convenuta per procedere ad ogni verifica di conformità. Dalle allegazioni degli attori, non smentite dalla convenuta, risulta poi che la stipula del preliminare di compravendita sia seguita ad un procedimento di *due diligence*, in cui la convenuta ha avuto modo di esaminare adeguatamente la consistenza economica delle partecipazioni che intendeva acquistare.

Dovendosi escludere la ricorrenza di alcun comportamento doloso da parte di ETS e IES, tanto nelle forme del dolo determinante quanto delle forme del dolo incidente, le considerazioni finora svolte risultano assorbenti anche rispetto alle doglianze della convenuta in punto di annullamento del contratto per errore. Sul punto, peraltro, l'errore dedotto dalla convenuta non potrebbe in ogni caso ritenersi essenziale, atteso che la falsa rappresentazione della realtà prospettata da IFC non ha riguardato l'oggetto immediato del contratto, ossia le partecipazioni sociali, bensì – si ribadisce – il valore economico delle stesse in relazione alla possibilità futura (e chiaramente incerta, quantomeno al momento della stipula) di ottenere incentivi economici in misura piena (c.d. tariffa omnicomprensiva) per tutti e quattro gli impianti.

In punto di richieste istruttorie, osserva il collegio che la convenuta non ha formulato istanze di prova orale né ha prodotto documenti volti a dimostrare che la possibilità di ottenere i riferiti benefici economici fosse stata determinante o incidente nella sua manifestazione di volontà.

Restano dunque da esaminare le censure sollevate da IFC con riguardo alla presupposizione.

Anche aderendo a quell'indirizzo giurisprudenziale che ammette in via generale, ai fini della caducazione del contratto, l'applicabilità di detto istituto, non espressamente disciplinato dall'ordinamento, occorre comunque osservare che, come affermato da recenti pronunce di legittimità, tra cui Cass. civ. Sez. I Ord., 05/03/2018, n. 5112, "In materia contrattuale, per configurare la fattispecie della cd. "presupposizione" (o condizione inespressa) è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto (*o di diritto*), non espressamente enunciata in sede di stipulazione, ma considerata quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti"

In proposito, reputa il collegio che la figura della presupposizione invocata da IFC non si attagli alla presente vicenda: dal contenuto negoziale, infatti, non è dato ricavare che la possibilità di ottenere gli incentivi sia stata assunta dalle parti, neppure in via inespressa, quale presupposto indefettibile del contratto, ossia quale evento futuro e certo, indipendente dalla loro volontà delle parti, al cui verificarsi le stesse abbiano implicitamente subordinato la loro manifestazione di volontà. In questo senso, infatti, si evidenzia che il regolamento negoziale si limita a riportare, in modo espreso, l'inserimento delle iniziative energetiche all'interno del registro per l'ottenimento dei benefici economici, in una posizione di graduatoria



che IFC in questa sede ritiene non rispondente all'effettiva sussistenza degli appositi requisiti tecnici richiesti dalla normativa di settore per poter accedere alle misure premiali più convenienti.

Ragionando in via ipotetica e controfattuale, anche laddove si fosse effettivamente verificata in concreto l'impossibilità per IFC di conseguire gli incentivi in misura piena, detta circostanza non sarebbe dipesa da un mutamento esterno - indipendente dalle parti - dello stato di fatto o dello stato di diritto preesistenti, rimasti del tutto invariati, bensì sarebbe dipesa dalla normale applicazione del regime normativo di settore, il quale prevede per l'appunto che l'erogazione degli incentivi venga effettuata – si ribadisce - sulla base dell'effettiva rispondenza degli impianti a determinati requisiti, all'esito di un apposito procedimento di verifica da parte del GSE.

Le doglianze di IFC sul punto, in realtà, si risolvono in censure che non attengono direttamente alla situazione dedotta come presupposta, bensì alla conformità tra i requisiti dichiarati come sussistenti da BBE ai fini dell'inserimento nell'elenco delle iniziative meritevoli di incentivi, da un lato, e i requisiti effettivamente detenuti dagli impianti. Anche laddove detta difformità dovesse ritenersi effettivamente sussistente, gli interessi delle parti non si sarebbero comunque trovati a poggiare, nell'ipotesi di mancata concessione degli incentivi, su una base fattuale o giuridica differente rispetto a quella che ha costituito l'effettivo substrato economico della operazione negoziale.

In definitiva, pertanto, non ricorrendo nemmeno i presupposti della presupposizione ai fini della caducazione del contratto, deve ritenersi ingiustificato l'inadempimento della promissaria acquirente. Conseguentemente, essendo integrale l'inadempimento, il contratto deve essere risolto e deve essere affermata responsabilità contrattuale di IFC, discendente dall'omesso pagamento della caparra confirmatoria e, soprattutto, dalla mancata stipula del definitivo nei termini originariamente pattuiti.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno, preliminarmente si rileva che sul punto la convenuta non ha allegato specifiche contestazioni, essendosi limitata a escludere in radice il carattere colposo del proprio inadempimento.

Quanto al danno emergente, gli attori hanno dedotto di aver subito un pregiudizio pari al corrispettivo pattuito per l'intermediazione svolta da Giulia Bonalumi per la conclusione del contratto col terzo "Erva", corrispettivo pari ad € 150.000. Parte attrice, in realtà, ha offerto in produzione un contratto di conferimento di incarico di mediazione esclusiva, privo di data, stipulato tra Giulia Bonalumi, in qualità di intermediario, e BBE, ossia soggetto diverso dai promittenti venditori, ancorché il documento negoziale risulti sottoscritto anche da ETS e da IES. Risultano invece depositate fatture emesse dall'intermediario in favore della sola ETS per la minor somma di € 43.750,00 oltre i.v.a. Al riguardo, ritiene il collegio che il corrispettivo versato da uno solo degli attori all'intermediario sopra indicato non costituisce un pregiudizio ingiusto eziologicamente riconducibile all'inadempimento di IFC, atteso che parte attrice avrebbe comunque dovuto – verosimilmente - corrispondere il prezzo della mediazione anche nel caso in cui il



contratto fosse stato concluso con la convenuta.

Deve essere invece riconosciuto il danno lamentato per mancato guadagno, pari alla differenza tra il prezzo della cessione delle partecipazioni concordato con IFC (2.300.000 €) e quello, inferiore, concordato con ERVA (1.886.733,66). Il lucro cessante per cui gli attori devono essere risarciti ammonta dunque ad € 413.267,34.

Trattandosi di credito risarcitorio, la somma indicata va maggiorata della rivalutazione - secondo gli indici ISTAT - dalla del fatto illecito (nel caso in esame, più precisamente, dalla data in cui si sono consolidati gli effetti negativi derivanti dal fatto illecito, ossia dal momento dell'intervenuta cessione a terzi del 24.2.2016) e gli interessi, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, devono essere calcolati al tasso legale sulla somma sopra indicata, rivalutata (sempre secondo gli indici ISTAT) di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma così individuata spettano gli ulteriori interessi, in misura legale, dalla pubblicazione sino al saldo.

Posto che ETS e IES risultano titolari delle quote di partecipazione oggetto del preliminare di cessione in misura pari al 50% per ciascuno del capitale sociale, ad ognuno degli attori deve essere riconosciuta la somma di € 206.633,67, oltre rivalutazione e interessi come sopra indicato.

Le spese seguono la soccombenza. Considerata l'unicità delle difese della parte attrice, vengono liquidati in favore di quest'ultima i valori dello scaglione applicabile, determinato sulla base dell'entità del risarcimento effettivamente riconosciuta (260.000,01 – 520.000,00).

### **PQM**

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa, accertato l'inadempimento della convenuta, risolve il contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali stipulato tra le parti in data 25.2.2015; condanna la convenuta al risarcimento della somma di € 206.633,67 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva in favore di ciascuno degli attori; rigetta le domande formulate dalla convenuta; condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, in solido tra loro, spese complessivamente liquidate in € 21.387,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Brescia, 18.5.2020

Il giudice est.  
dott. Davide Scaffidi

Il presidente  
dott. Raffaele Del Porto

